

EVENTI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2024

SEZIONE FAQ

Cosa si intende per abitazione principale, abituale e continuativa?

Si tratta **dell'abitazione principale del proprietario o dell'inquilino** (locatario, comodatario, usufruttuario) nella quale, alla data dell'evento calamitoso, il proprietario o l'inquilino dimorava abitualmente e continuativamente o come singolo o con il suo nucleo familiare.

Danni alle abitazioni principali e alle parti comuni: quante domande di contributo è possibile presentare?

Una domanda di contributo per ogni abitazione principale, abituale e continuativa allagata o interessata da movimenti franosi o smottamenti e un'unica domanda di contributo per le parti comuni.

Chi può richiedere il contributo per l'abitazione principale abituale e continuativa?

Il contributo può essere richiesto dal proprietario:

- per i danni alla propria abitazione principale, abituale e continuativa;
- per i danni all'abitazione, di sua proprietà, ma costituente abitazione, principale, abituale e continuativa dell'inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario);
- per i danni all'abitazione del proprietario dietro rinuncia di quest'ultimo (di cui al modulo A3).

Come vanno effettuati i pagamenti dei cittadini per poter accedere ai contributi?

Sono ammissibili i pagamenti effettuati a mezzo moneta elettronica (carta di credito, bancomat, etc.) corredati dalla relativa documentazione fiscale giustificativa (fatture o scontrini fiscali c.d. "parlanti "). È ammesso, altresì, il pagamento in contanti, purché sempre in presenza della sopra citata documentazione fiscale giustificativa che consenta di risalire in maniera chiara ed inequivocabile a chi ha effettuato il pagamento e di ricondurre l'acquisto o l'intervento di ripristino ai danni ammissibili ai sensi dell'ordinanza.

È ammissibile al contributo la documentazione di spesa intestata ad un componente del nucleo familiare, non proprietario o comproprietario dell'abitazione principale, abituale e continuativa?

Sì.

Il nominativo del richiedente il contributo deve sempre coincidere con l'intestatario del conto corrente di cui si segnala l'IBAN per il relativo accredito?

Si, perché in caso venga indicato un conto corrente intestato a un diverso nominativo il pagamento sarà automaticamente bloccato e dovrà essere verificato. Con un'unica eccezione: per le richieste di contributo relative alle parti comuni degli edifici residenziali composti da più unità abitative, costituiti, o meno, in formale condominio, quando la richiesta è effettuata da uno

dei condòmini delegato dagli altri (Modulo A4) o dall'Amministratore (Modulo A5), se il conto corrente di cui viene fornito l'IBAN è intestato al condominio, dovrà esserne comunicata l'esatta intestazione, al momento della presentazione della domanda.

Il Contributo di Immediato Sostegno (CIS) eventualmente già ricevuto è compatibile con il contributo previsto dall'Avviso pubblico?

Il contributo previsto dall'Avviso non può essere richiesto sulle medesime fatture riguardo alle quali è già stato ottenuto il CIS, sempre che quest'ultimo non sia stato concesso per un importo inferiore a quello della fattura. In questo caso è possibile chiedere il contributo previsto dall'Avviso per l'importo residuo.